295/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80877** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 06.11.2025 proposto dal Sig. **XX** (omissis), nato il omissis a omissis, residente a omissis, alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Sandra Biglioli, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in La Spezia, Viale Italia n. 121, (sandra.biglioli@avv.sp.legalmail.it)

contro

- **INPS** – in persona del Direttore legale rappresentante p.t. all'indirizzo pec: notifica.attigiudiziari.roma@postacet.inps.gov.it

- **AGENZIA DELLE ENTRATE** – Direzione provinciale di Roma, in persona del Direttore legale rappresentante p.t., con sede in Nuoro, Via Sandro Pertini, all'indirizzo pec: dp.nuoro@pce.agenziaentrate.it

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza del 15 luglio 2026, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Alba Giordano, in sostituzione dell'Avv. Sandra Biglioli, per il ricorrente, e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS; nessuno è comparso per l'Avvocatura Generale dello Stato.

Considerato in

FATTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, in congedo dalla Marina Militare, riconosciuto come "Equiparato a vittima del dovere", agisce per l'accertamento del proprio diritto alla defiscalizzazione del trattamento pensionistico ordinario di cui è titolare.

Il ricorrente fonda la sua domanda sulla ormai pacifica interpretazione dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2026 nel senso di riconoscere il diritto all'esonero IRPEF sulla pensione in godimento da parte degli equiparati a vittima del dovere, come confermata dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, sezione tributaria.

Con memoria depositata in data 07.05.2026 si è costituito in giudizio l'INPS che ha rappresentato che l'istituto previdenziale è a conoscenza della richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione e che si è adoperata, d'intesa con i Ministeri competenti, ad aggiornare i propri regolamenti interni sul punto.

Richiama, a questo riguardo, la propria circolare del 30.04.2026, n. 51 in base alla quale sta procedendo alle riliquidazioni nel senso richiesto dal ricorrente; chiede, pertanto, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con memoria depositata in data 14.05.2026, l'INPS ha depositato un

elaborato contabile attestante l'avvenuta defiscalizzazione del trattamento pensionistico del ricorrente.

Con memoria depositata in data 15.05.2026, il ricorrente, preso atto di quanto dichiarato dalla controparte, insiste per l'accoglimento del ricorso e il pagamento delle spese di lite.

All'udienza del 12.06.2026, al fine di consentire la verifica dell'effettiva liquidazione nei termini indicati dall'INPS, la discussione del giudizio veniva rinviata all'udienza odierna dove parte attrice conferma l'avvenuta defiscalizzazione del trattamento pensionistico a far data dal luglio 2026, come richiesto in ricorso; conclude per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con il favore delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Controparte si riporta agli atti e alla documentazione prodotta; conclude per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, attesa la novità della questione avanti a questa Corte e l'attività dell'Istituto tesa all'adeguamento delle procedure interne.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Questo Giudice Unico, esaminata la documentazione in atti, ritiene che la pretesa del ricorrente sia stata soddisfatta, come dichiarato anche espressamente in udienza da parte attrice, circostanza dalla quale deriva l'ineludibile corollario della cessazione della materia del contendere, richiesta anche dalla controparte.

A tale proposito, giova ricordare come l'istituto della cessazione della materia del contendere trovi applicazione - pur in assenza di una disposizione espressa di legge codice di giustizia contabile - anche nel giudizio contabile, in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sia in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile, sia con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Tuttavia, avendo il ricorrente insistito per il riconoscimento delle spese di lite, va egualmente scrutinata, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la fondatezza del ricorso.

A questo proposito, va rilevato che l'INPS ha provveduto alla defiscalizzazione soltanto successivamente alla proposizione del ricorso presentato in data 25.11.2025, quando ormai si poteva considerar definita la questione della defiscalizzazione del trattamento pensionistico in argomento, anche alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Cassazione.

3. Pertanto, in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa vantata, questo Giudice ritiene che l'INPS debba essere condannato al pagamento delle spese di difesa che si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e tenendo anche conto della possibilità per i pensionati di proporre ricorso davanti alla Corte dei conti personalmente (art. 152 c.g.c.), del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate, in

complessive € 700,00 (settecento/00), oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessive € 700,00 (settecento/00), oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, a favore dell'Avv. Sandra Biglioli, dichiaratasi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.07.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.07.2026 13:24:12
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03